

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

SPAGNA - ARGENTINA

Convenzione relativa alle indennità per gli infortuni sul lavoro.
(Buenos Aires, 27 novembre 1919. Scambio delle ratifiche 28 settembre 1922).

SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA

e S. E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA,

animati dal desiderio di determinare di comune accordo le condizioni degli operai di entrambi i Paesi vittime di infortuni sul lavoro nei rispettivi territori, e di assicurare i benefici della reciprocità agli effetti degli indennizzi corrispondenti, hanno nominato i Loro Plenipotenziari (*omissis*), i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri di cui trovansi investiti ed averli riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

Art. 1 - I cittadini di ognuno degli Stati contraenti, che fossero vittime di infortuni sul lavoro nel territorio dell'altro Stato, così come i loro eredi, avranno diritto alle indennità ed alle concessioni che la legge locale concede ai nazionali.

Art. 2 - Nonostante qualsiasi disposizione della legge locale, il diritto alle indennità, cui si riferisce l'art. precedente, sussiste se l'operaio o l'impiegato o i di lui eredi abbiano lasciato il territorio dello Stato ove si verificò l'infortunio e risiedano in altro Paese.

Art. 3 - Quando, in conseguenza di un infortunio sul lavoro, muoia nella Repubblica argentina un operaio spagnolo o in Spagna un operaio argentino, gli eredi del danneggiato avranno diritto a percepire l'indennizzo legale corrispondente, qualsiasi sia il paese ove essi risiedano.

Art. 4 - Quando in uno dei Paesi contraenti muoia un operaio in conseguenza di un infortunio sul lavoro, qualunque sia la nazionalità dell'operaio, i suoi eredi che risiedessero nel territorio dell'altro paese avranno diritto a percepire l'indennità legale corrispondente.

Art. 5 - Resta stabilito che la Cassa nazionale di giubilazioni e pensioni o l'ufficio che sia incaricato di disimpegnare le sue funzioni in ciò che si attiene al pagamento delle indennità per infortunio sul

lavoro nella Repubblica argentina, e l'analogo ufficio del Regno di Spagna dovranno dar avviso ai Consolati delle Alte Parti contraenti in ogni caso affinchè l'occorso sia manifestato agli eredi per i conseguenti effetti legali.

Art. 6 – La presente Convenzione si applicherà ai casi di indennizzo in pendenza per i quali il diritto all'indennità non sia decaduto per i danneggiati o loro eredi, presso la Cassa nazionale di giubilazione e pensioni o l'ufficio analogo del Regno di Spagna.

Art. 7 – La presente Convenzione sarà ratificata e le lettere di ratifica saranno scambiate in Buenos Aires nel più breve termine possibile, entrando in vigore nei 30 giorni dallo scambio dei relativi strumenti.

Essa avrà vigore per un periodo di cinque anni e sarà considerata prorogata di anno in anno fino a tanto che non venga denunziata con un anno di anticipo.

MAROCCO

Decreto sceriffiano 2 gennaio 1923, relativo all'adozione di misure profilattiche nei cantieri nei quali siano impiegati più di venti operai.

Art. 1 – Ogni intraprenditore, che ha l'intenzione d'istallare fuori dei limiti di un perimetro municipale un *accampamento* per un cantiere ove siano occupati più di venti operai, deve far conoscere la località che egli ha scelto a tale effetto, a mezzo di una dichiarazione scritta indirizzata all'autorità di controllo, civile o militare, sulla situazione dei luoghi.

I lavori possono essere iniziati immediatamente dopo il deposito della dichiarazione, sotto riserva dell'obbligazione da parte dell'intraprenditore d'organizzare, o anche di spostare, in seguito, l'accampamento, conformemente alle istruzioni che gli saranno date nelle condizioni fissate nel modo seguente :

Art. 2 – L'autorità di controllo avvisa il medico capo della regione, che procede esso stesso, o fa procedere da un medico specializzato, ad una inchiesta, che dovrà essere ultimata entro 10 giorni, sulle condizioni igieniche della località designata nella dichiarazione, particolarmente sotto il punto di vista del paludismo e del tifo.

Art. 3 – Il medico capo della regione fa conoscere alle autorità di controllo nel termine di 48 ore dalla chiusura dell'inchiesta, il risultato di quest'ultima e le misure profilattiche che in conseguenza egli giudica necessario di imporre all'intraprenditore.

Art. 4 - L'autorità di controllo, nel caso che non eccepisca alcuna obiezione contro le misure proposte dal medico capo della regione, prescriverà e disporrà per la esecuzione delle dette misure. In caso contrario, detta autorità riferirà senza ritardo al Segretario generale del Protettorato, che adotta una decisione dopo il parere tecnico del Direttore generale dei servizi di sanità.

Art. 5 - Il medico capo della regione sorveglia l'applicazione delle misure profilattiche prescritte.

Art. 6 - La mancanza di dichiarazione, o la non esecuzione nel termine imposto delle misure profilattiche prescritte, importerà per l'intraprenditore l'applicazione di un'ammenda da 5 a 16 franchi e la pena del carcere da 1 a 5 giorni, o di una di queste due pene solamente.

Nel caso di non esecuzione delle misure profilattiche, il medico capo della regione potrà, inoltre, provocare l'esecuzione di ufficio di queste misure allo spirare del termine imposto a spese dell'intraprenditore.

Art. 7 - Sarà punito con un'ammenda da 100 a 500 franchi e col carcere da 6 giorni ad 1 mese, o con una di tali pene solamente, chiunque avrà volontariamente ostacolato l'esecuzione delle misure profilattiche ordinate in virtù del presente decreto. In caso di recidiva la pena del carcere sarà sempre pronunciata e il massimo dell'ammenda sarà di 1000 franchi.

Art. 8 - La cognizione delle infrazioni alle disposizioni del presente decreto sarà di competenza esclusiva delle giurisdizioni francesi del nostro Impero, le quali potranno in ogni caso fare applicazione dell'art. 463 del codice penale francese.

TUNISIA

Decreto beylicale 15 marzo 1921, che dichiara applicabile in Tunisia la legislazione sugli infortuni del lavoro. (*Journal Officiel Tunisien*, 4 maggio 1921).

Art. 1 - La legislazione francese concernente le responsabilità per gli infortuni sul lavoro è applicabile in Tunisia con riserva delle disposizioni seguenti.

Art. 2 - In ciò che concerne gli operai ed impiegati sudditi tunisini ed assimilati, una rendita vitalizia è dovuta al coniuge superstite, nelle condizioni indicate al paragrafo *A* dell'art. 3 della legge 9 aprile 1898.

Nel caso in cui l'operaio indigeno o assimilato lascia più vedove, l'ammontare di tale rendita sarà divisa egualmente e definitivamente fra loro, qualunque sia il loro numero.

La vedova che contrae nuovo matrimonio cessa dal godimento della frazione di rendita che le era stata in tal modo concessa e non ha diritto che ad una somma eguale a tre volte questa frazione di rendita a titolo d'indennità definitiva.

La rendita fissata dal paragrafo *B* dell'art. 3 della legge 9 aprile 1898, a beneficio degli orfani di solo padre, sarà divisa in parti eguali e definitivamente fra i figli, siano essi o no dello stesso letto. In caso che vi siano figli di due o più letti, gli uni orfani di padre e madre, gli altri orfani di padre solamente, sia per effetto di poligamia, sia di matrimoni successivi, tutti i figli saranno trattati come orfani di padre, e la rendita a loro spettante, calcolata sulla base dell'alinea 1 del paragrafo *B* non potrà mai superare il 40 per cento del salario. Ma, d'altra parte, gli orfani di padre e di madre entreranno, in rappresentanza della madre ad essi premorta, con la o le vedove, nella ripartizione della rendita prevista dal paragrafo *A* a beneficio del coniuge superstite.

Questi orfani godranno la detta rendita fino all'età di 16 anni (e, per le femmine, fino al loro matrimonio, se esso ha luogo prima di tale età).

In caso di contestazione della validità del matrimonio da parte del capo dell'impresa o dell'assicuratore, che gli subentra, la prova incombe al coniuge superstite.

Non saranno applicabili agli operai ed impiegati sudditi tunisini o assimilati le disposizioni del secondo alinea dell'art. 9 della legge 9 aprile 1898.

La situazione degli operai ed impiegati mussulmani algerini impiegati in Tunisia è regolata secondo le disposizioni legislative in vigore in Algeria.

Art. 3 - La tariffa delle spese per il medico e farmaceutiche di cui al secondo paragrafo dell'articolo 4 della legge 9 aprile 1898, modificata dalla legge 31 marzo 1905, è fissata con decreto del Nostro Direttore generale dell'agricoltura di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il parere di una Commissione speciale composta di tre rappresentanti di ciascuna delle seguenti categorie di interessati: medici, farmacisti, padroni, operai, compagnie di assicurazione contro gl'infortuni.

Il capo dell'impresa è solamente tenuto, in ogni caso, oltre alle obbligazioni contenute nell'art. 3 della legge 9 aprile 1898, alle spese di spedalità di cui la tariffa è fissata con decreto del Nostro Segretario generale del Governo e che, tutto compreso, non possono eccedere tale tariffa.

Art. 4 - Il beneficio delle disposizioni dell'art. 5 della legge 9 aprile 1898 non sarà goduto che dai capi di imprese che avranno iscritti i propri operai a Società di mutuo soccorso riconosciute con decreto del Nostro Segretario generale del Governo.

Art. 5 - La dichiarazione d'infortunio, prevista all'art. 11 della legge 9 aprile 1898 ed all'art. 5 della legge 15 luglio 1914, è fatta al Commissario di polizia o al capo del posto di polizia del luogo dell'infortunio, nelle condizioni previste da detti articoli. Essa potrà essere fatta anche per lettera raccomandata nelle condizioni fissate con decreto emesso di concerto tra il Segretario generale del Governo, il Direttore generale dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione e il Direttore generale dei lavori pubblici.

Il Commissario di polizia o il capo del posto di polizia avvisa l'ufficio del lavoro o il funzionario della direzione generale dei lavori pubblici incaricato della sorveglianza negli stabilimenti ed imprese sottoposte al controllo di questa direzione generale.

Egli informa, d'altra parte, il giudice di pace nelle condizioni previste dal primo alinea dell'articolo 12 della legge 9 aprile 1898.

Art. 6. - Il termine di ventiquattro ore fissato per l'apertura dell'inchiesta del giudice di pace dal secondo alinea dell'art. 12 della legge 9 aprile 1898 e quello di tre giorni fissato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1914, sono portati a cinque giorni, e quelli di dieci e quindici giorni fissati per la sua chiusura dall'ultimo alinea dell'art. 13 della legge 9 aprile 1898 e dall'art. 5 della legge 15 luglio 1914, sono portati a venti giorni.

L'inchiesta del giudice di pace fa cenno della nazionalità delle persone vittime dell'infortunio.

Il limite fissato per la competenza delle decisioni inappellabili del giudice di pace dal 4 alinea dell'art. 15 della legge 9 aprile 1898, modificato dalla legge del 31 marzo 1905, è elevato a 500 franchi.

Art. 7 - L'articolo 38 del decreto 1° aprile 1895 portante l'organizzazione dei comuni della Reggenza non è applicabile alle istanze presentate contro i comuni in esecuzione del presente decreto.

Art. 8 - Le disposizioni della legislazione francese, relative all'attribuzione dell'assistenza giudiziaria alle vittime degli infortuni sul lavoro, sono applicabili in Tunisia.

Art. 9 - Per far fronte, in ciò che concerne gli infortuni sopravvenuti in Tunisia, alla garanzia prevista dell'art. 24 della legge 9 aprile 1898, è costituito un fondo speciale di garanzia che sarà amministrato nelle stesse condizioni del fondo di garanzia previsto dall'articolo precitato, e che sarà costituito dalle contribuzioni analoghe che sono applicabili nella Metropoli.

Art. 10 - I ricorsi della Cassa Nazionale delle pensioni contro i capi delle imprese debitori per conto dei quali la Cassa avrà pagato delle somme, avranno luogo nelle condizioni determinate dall'articolo 26 della legge 9 aprile 1898, fatta eccezione dell'ultimo comma di detto articolo, che è sostituito dal comma seguente:

« L'ipoteca legale, prevista dall'articolo 239 del decreto 1 luglio 1885 sulla proprietà fondiaria, è estesa alle decisioni giudiziarie rese a favore della Cassa delle pensioni che agisce contro i capi d'impresa e le compagnie d'assicurazione ».

Art. 11 – Le Società di assicurazione ed i sindacati di garanzia sono sottoposti in Tunisia allo stesso regime della Metropoli.

Tuttavia :

1. È portato dal decimo al ventesimo giorno il termine previsto dal 5° comma dell'art. 27 della legge 9 aprile 1898 ;

2. In ciò che concerne le Società d'assicurazione aventi la loro sede principale in Tunisi, un decreto sulla proposta dal Nostro Direttore generale dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione e nelle condizioni analoghe a quelle che sono fissate dal quarto alinea dell'articolo 27 della legge 1898, potrà far cessare le loro operazioni ;

3. Le spese di sorveglianza delle Società d'assicurazione e dei Sindacati di garanzia aventi la loro sede principale in Tunisi, saranno fissate con decreto del Nostro Direttore generale dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione, sulle indicazioni fornite dal Ministro dell'igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale e sentito il parere del Nostro direttore generale dei lavori pubblici.

Art. 12 – I processi verbali, certificati, atti di notorietà, comunicazioni, giudizi e altri atti, fatti e resi in virtù e per l'esecuzione del presente decreto, sono redatti gratuitamente, vistati agli effetti del bollo e registrati senza spesa, allorchè occorre la formalità della registrazione.

In caso di conciliazione, o dietro esibizione dell'ordinanza di conciliazione, il cancelliere rilascia alla Direzione generale di finanza, contro la parte avversaria a quella ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, in base alla nota liquidata dal presidente, un ordine esecutivo per le spese, comprendente gli anticipi fatti dal Tesoro, i diritti, le spese e gli emolumenti dovuti ai cancellieri ed agli ufficiali ministeriali in occasione dell'inchiesta preventiva e della conciliazione.

Art. 13 – Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 11 e 31 della legge 9 aprile 1898 saranno accertate dai funzionari incaricati dell'ispezione del lavoro e dai funzionari della Direzione generale dei lavori pubblici incaricati della sorveglianza sugli stabilimenti e sulle imprese sottoposte al controllo di detta Direzione generale.

Art. 14 – I capitolati delle imprese e gli appalti di lavori pubblici dello Stato, dei Comuni e degli stabilimenti pubblici conterranno una clausola che obbliga gl'imprenditori e gli appaltatori ad assicurarsi contro i rischi previsti dalla legislazione per gli infortuni sul lavoro.

Art. 15 – S'intendono riservati i diritti contrari alle disposizioni del presente decreto che le stipulazioni internazionali possono aver garantito agli operai stranieri originari di determinati paesi.

Art. 16 – Il presente decreto non sarà applicabile che tre mesi dopo la pubblicazione ufficiale delle tariffe previste all'art. 3 di cui sopra e dei regolamenti determinanti, per la Tunisia, le misure relative all'applicazione degli articoli 11, 26, 27 e 28 della legge 9 aprile 1898, 4, 5 e 6 della legge 12 aprile 1906, 4 e 5 della legge 15 luglio 1914.

Art. 17 – Durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nel *Giornale Ufficiale*, le polizze d'assicurazione contro gli infortuni già sottoscritte dalle imprese di cui all'articolo 1 del decreto 17 luglio 1908, potranno essere denunziate sia dall'assicuratore che dall'assicurato, sia a mezzo di una dichiarazione dell'assicurato alla sede sociale o presso l'agente locale, sia con un atto extra-giudiziario, sia con lettera raccomandata.

Art. 18 – Le operazioni della Cassa Nazionale d'assicurazione in caso d'infortuni sono estese, nelle condizioni dell'articolo 1° della legge 24 maggio 1899, ai rischi di cui al presente decreto.

Art. 19 – Le indennità e gli emolumenti a cui avranno diritto, in Tunisia, i giudici di pace, cancellieri ed ufficiali ministeriali saranno gli stessi di quelli previsti, negli stessi casi, dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 25 settembre 1919 concernente le responsabilità degli infortuni sul lavoro degli operai in Algeria.

Art. 20 – Alla tariffa prevista dal secondo alinea dell'articolo 28 della legge 9 aprile 1898 potrà essere sostituita, per la Tunisia, una tariffa speciale stabilita dalla Cassa Nazionale delle pensioni.

Art. 21 – È abrogato il decreto 17 luglio 1908.

Art. 22 – Il Nostro primo Ministro, il Nostro Direttore generale dell'agricoltura del commercio e della colonizzazione ed il Nostro Direttore generale dei lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed autorizzati a provvedervi, ciascuno in ciò che li concerne, o di accordo tra essi, a mezzo di decreti regolamentari.